



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**Sezione specializzata in materia di Imprese**

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice est.
3. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 7546/2024 r.g. pendente tra

*Parte\_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Zingaropoli, domiciliataria, in virtù di mandato speciale in atti.

**ATTORE**

nei confronti di

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lamanna e Giovanni Santovito, domiciliatari, in virtù di mandato in atti.

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 9.4.2026 e 10.4.2026 ex art. 189 c.p.c.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione dell'1.7.2024 *Parte\_1* ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione Specializzata delle Imprese, la società *Controparte\_1* rassegnando le seguenti conclusioni:

1) dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. del verbale assembleare del 17/04/2023, ovvero l'inesistenza del verbale datato 17/04/2023;

2) dichiarare, comunque, la nullità o l'inefficacia della parte del verbale che attiene al ripianamento delle perdite con impiego di somme non facenti parte del patrimonio netto della <sup>Cont</sup> a CP\_1 stante la mancanza di un formale atto di rinuncia unilaterale da parte del socio, Parte\_1 [...] alla restituzione dei finanziamenti infruttiferi concessi in data 09/02/2023;

3) per l'effetto, condannare la Controparte\_1 alla immediata restituzione dell'importo di €. 57.500,00 al sig. Parte\_1 stante l'assenza di pattuizione in merito alla durata del finanziamento;

4) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Costituitasi con comparsa del 20.7.2024, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito in forza di clausola compromissoria, prevista dall'art.30 dello statuto della società.

Nel merito la società ha contestato le ragioni dell'attrice, invocando il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

All'esito della riassegnazione all'odierno relatore, la causa, istruita in via documentale, è stata rinviata per la rimessione al collegio, ai fini della decisione, all'udienza dell'11.6.2026, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..

-----

La domanda è improponibile.

Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha esposto che, in data 03/02/2021, i soci della [...] CP\_1 sottoscrivevano un *preliminare di aumento del capitale sociale* da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 25.000,00, prevedendo l'ingresso di nuovi soci, e precisamente dei sigg.ri CP\_2, Controparte\_3 e Parte\_1 ai quali veniva attribuita una quota sociale complessiva pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, per un importo totale di €. 10.000,00 (diecimila/00), allo scopo di apportare risorse finanziarie e sviluppare la società, riservando ai soci preesistenti la differenza pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) di aumento.

Nel medesimo preliminare veniva, altresì, previsto un impegno da parte dei nuovi soci a versare alla società, oltre alla porzione indicata di aumento del capitale sociale, la complessiva somma di euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00), a titolo di finanziamento infruttifero con vincolo di restituzione e per la durata di cinque anni.

Il preliminare in questione veniva definito esclusivamente per la parte attinente alla sola formalità di aumento del capitale sociale con *verbale di assemblea straordinaria* del 09/02/2021, a rogito dell'avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani; 4. In forza del predetto verbale assembleare, **Parte\_1** sottoscriveva quote sociali di nuova emissione per il controvalore nominale di euro 2.500,00, pari al 10% del capitale sociale, consegnando all'amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della **Controparte\_1** l'*assegno circolare n. 7020651273-12* dell'8/02/2021 di euro 2.500,00.

Nonostante il verbale di assemblea straordinaria nulla disponeva in ordine al finanziamento infruttifero a titolo di indebitamento, l'attore contestualmente consegnava nelle mani dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, **CP\_4**, oltre all'assegno per la sottoscrizione delle quote sociali, l'*assegno circolare n. 9020085228-11* dell'8/02/2021 di euro 57.500,00, a fronte dell'impegno di erogazione del finanziamento infruttifero con vincolo di restituzione previsto nel citato preliminare, senza mai ricevere e/ o sottoscrivere contratto formale di finanziamento infruttifero a titolo di indebitamento, con evidenza dello scopo e delle condizioni di durata e di restituzione.

Ha aggiunto l'attore di aver successivamente appreso che la **Controparte\_1** aveva depositato nel registro delle imprese una delibera assembleare che sarebbe stata adottata in data 17/04/2023 presso lo Studio del dott. Vincenzo Civita, in Andria alla Via Piave n. 13, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, nonché per la copertura della perdita di esercizio attraverso l'utilizzo dei finanziamenti infruttiferi, nella quale si dava atto della regolarità della convocazione e della presenza dei soci **Parte\_2** in proprio e per delega di **CP\_2**, **Parte\_1** e **Controparte\_3**

Ha quindi sostenuto l'attore di non essere mai stato convocato e di non aver mai partecipato alla suddetta assemblea, con la quale era stata deliberata l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, nonché la copertura della perdita di esercizio attraverso l'utilizzo dei finanziamenti infruttiferi, e, conseguentemente, di non aver mai rinunciato al suo credito da rimborso dei finanziamenti infruttiferi utilizzati illegittimamente per la copertura delle perdite.

Per tali ragioni l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità della delibera impugnata, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., risultando la stessa adottata in assenza di convocazione del socio impugnante, peraltro in assenza del relativo verbale.

Le circostanze esposte evidenziano che nella fattispecie in esame viene in rilievo una controversia che non verte su diritti indisponibili delle parti, perché, a ben vedere, non involge profili

inerenti l'acquisto o la perdita della qualità di socio, bensì aspetti di natura meramente patrimoniale connessi alla qualità di socio (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 1, 30/04/2018, n. 10399, in tema di recesso).

Di conseguenza, può considerarsi pienamente valida ed efficace la previsione pattizia all'art. 30 dello statuto societario di una clausola compromissoria.

Non può del resto pervenirsi a diversa soluzione in ragione della richiesta attore di declaratoria di nullità della deliberazione per omessa convocazione.

Ed invero, secondo condivisibile orientamento di legittimità *“Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri”* ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.27736/2018).

D'altra parte, l'indisponibilità del diritto è il limite alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione di norma imperativa, nella specie prospettata nella memoria depositata ai sensi dell'art.171 ter, n.1, c.p.c., senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge” (Cass. 27 febbraio 2004, n. 3975, id. n.9434/2023).

Nel caso di specie, l'invocata clausola negoziale prevede che: *“Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà su istanza della parte più diligente, il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società o, in mancanza, il Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo”*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in punto di individuazione di un criterio discrezionale tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, come *“nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”* (cfr. Cass. Sez. 1, 02/12/2015, n. 24558, Rv. 637984 - 01).

Nella specie, non v’è dubbio che le parti abbiano inteso convenire per la previsione di un arbitrato di natura irrituale, alla stregua dell’inequivocabile tenore dell’inciso *“il collegio arbitrale deciderà a maggioranza (...) in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale”*, pure prescindendosi dall’osservanza delle formalità procedurali di legge.

Orbene, a fronte della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il Collegio ritiene, in linea con l’opzione interpretativa osservata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5265), che la domanda proposta davanti al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile, non potendosi configurare, di converso, una questione di competenza.

L’adesione dell’attore alla proposta conciliativa formulata in corso di giudizio e non accolta dalla convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite per metà e poste per il residuo a carico di parte attrice, soccombente sull’eccezione preliminare, liquidate con applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell’iter e delle questioni esaminate.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione dell'1.7.2024 da *Parte\_1* nei confronti della società [...]

*CP\_1* così provvede:

- a) dichiara improponibile la domanda;
- b) condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta, della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 7.051,00, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa le spese residue tra le parti, pari alla metà delle somme di cui innanzi.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.6.2026.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Raffaella Simone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana